

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2001****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati ogni anno per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.
- (3) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Irlanda e del

Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

- a) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;
- b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- c) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia;
- d) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.